

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Modifica del 28 ottobre 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1, 1^{ter} e 3

¹ Gli aiuti agli investimenti sono versati soltanto se il volume di lavoro dell'azienda è di almeno 1,0 unità standard di manodopera (USM).

^{1ter} e ³ *Abrogati*

Art. 17 cpv. 1 lett. e

¹ Le aliquote di contributo di cui all'articolo 16 possono essere aumentate al massimo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti:

- e. salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi rurali o degli edifici d'importanza storico-culturale;

Art. 43 cpv. 4

⁴ Per le aziende con un volume di lavoro pari o superiore a 5,0 USM, il credito di investimento per l'aiuto iniziale ammonta al massimo a 270 000 franchi.

Art. 46 cpv. 1

¹ I crediti di investimento per provvedimenti edilizi ai sensi dell'articolo 44 sono fissati come segue:

- a. edifici di economia rurale e alpestri: in funzione di un programma delle disposizioni computabile per elemento, parte di edificio o unità;
- b. case di abitazione: in funzione dell'abitazione del gestore e dell'alloggio per gli anziani.

¹ RS 913.1

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

28 ottobre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova